



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

**CONCESSIONE STRUMENTALE DI BENE PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO
AL GIOCO DEL CALCIO SITO IN VIA PO - CAMPO SPORTIVO C. OLIVA E
CONNESSO CAMPO ALTERNATIVO DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO
SPIRITO - PER IL PERIODO 01/07/2023- 30/06/2026.**

CAPITOLATO D'ONERI

1. Oggetto e finalità della concessione strumentale

Oggetto della concessione è la gestione e conduzione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio, sito a Borghetto Santo Spirito in Via Po, che riveste carattere di servizio pubblico locale, essendo attività finalizzata a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo sociale e civico della comunità locale, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

L'impianto sportivo, come da planimetrie allegate n. 1), n. 2) e n. 3), comprende:

1. campo da calcio C. Oliva, con terreno da gioco in manto erboso di mt 60x102;
2. blocco spogliatoi in c.a. e muratura (spogliatoi, segreteria, infermeria, ripostigli, magazzini deposito, locale centrale termica, locali cabine elettriche);
3. tribuna per il pubblico in c.a., per una capacità ricettiva di 800 persone;
4. campo in terra battuta adiacente lo stadio comunale C. Oliva e destinato a campo alternativo sul quale far svolgere gli allenamenti, onde evitare l'usura del manto erboso dello stadio.

Il complesso sportivo di cui sopra verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. L'affidatario dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui accetta di prendere in carico lo stesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova, di riconoscere e dichiarare che è adatto a ciò che gli è concesso, rinunciando contestualmente ad ogni eventuale attuale o futura eccezione, obbligandosi altresì alla riconsegna nei termini di legge. L'arredamento e le relative attrezzature presenti presso il complesso sportivo di cui trattasi vengono concessi in comodato d'uso, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

2. Durata della concessione

La concessione strumentale di bene pubblico avrà la durata di anni 3 anni, con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto. Alla scadenza della concessione il complesso sportivo, unitamente alle attrezzature che ivi si trovano, dovrà essere consegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento dell'inizio dell'utilizzo, salvo la normale usura. Qualora al termine del contratto il Comune non avesse completato la procedura per la nuova concessione, il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo Concessionario, per un massimo di sei mesi. Il concessionario è tenuto, in tal caso, a garantire il regolare e pieno funzionamento dell'impianto fino al subentro del nuovo contraente.

3. Piano economico finanziario

La concessione è subordinata al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico-Finanziario (PEF), per tutta la durata della concessione stessa. Gli eventi modificativi dell'equilibrio economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali del Concessionario. Le variazioni dell'equilibrio economico finanziario che apportino maggiori o minori costi contenuti sino ad un massimo del 10%, rientrano nell'alea di rischio del Concessionario.

Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie:

a) eventi di forza maggiore, per tali intendendosi ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

b) l'entrata in vigore di norma legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale del servizio o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;

c) le varianti progettuali e gestionali richieste dal Comune o concordate tra le parti che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Comune. In caso di mancato accordo tra le parti sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto.

4. Diritti del Comune

Il Comune ha diritto:

- di esercitare in ogni tempo e luogo, senza alcun preavviso, la sorveglianza ed il controllo attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati, con riferimento alla puntuale esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato. Il concessionario dovrà favorire l'espletamento delle attività di verifica consentendo il libero accesso agli impianti e fornendo il dovuto supporto e l'accesso alle informazioni e documentazioni laddove richieste;
- di autorizzare l'utilizzo dell'impianto, a seguito apposita richiesta da parte di associazioni diverse dal concessionario, previo confronto con il concessionario medesimo, che potrà introitare la relativa tariffa e dovrà garantire, anche in occasione dell'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi, quanto previsto al successivo art. 6;
- di stabilire l'assegnazione del 50% dei turni serali settimanali di utilizzo dell'impianto. Tali turni verranno stabiliti entro il mese di settembre di ciascun anno, a seguito ricezione, da parte del concessionario e di eventuali altre associazioni sportive, delle richieste di utilizzo;

5. Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune di Borghetto S. Spirito gli oneri relativi a:

- fornitura di acqua per irrigazione del campo da gioco e delle aree verdi, tramite pozzo esistente. In caso di esaurimento del pozzo/mancata funzionalità del pozzo, il Concessionario dovrà supplire con la fornitura dell'acqua contrattualizzata a proprio carico;
- manutenzione straordinaria;
- messa a disposizione di personale per la sostituzione dei fari del campo da gioco, che dovranno essere acquistati a cura e spese dell'affidatario.

6. Gestione e conduzione dell'impianto sportivo, a carico del Concessionario

L'affidamento in concessione strumentale dell'impianto sportivo comprende tutte le prestazioni necessarie a garantire l'ottimale valorizzazione dell'impianto e quindi di tutto quanto di seguito elencato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) programmazione, coordinamento e gestione dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dal Comune, indicati dal presente capitolato;
 - b) apertura e chiusura degli impianti, garantendo la costante presenza del proprio personale durante le ore di utilizzo dell'impianto da parte del Concessionario e di soggetti terzi;
 - c) servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei beni annessi;
 - d) pulizia giornaliera dei complessi e delle pertinenze (ad esempio campi da gioco, spogliatoi, servizi igienici, tribune, locali impianto, ecc) con adeguate attrezzature e materiali. Il Comune detiene la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e promuove un sistema di gestione ambientale finalizzato al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Il Concessionario dovrà prendere atto della Politica Ambientale approvata dall'Ente e rispettarla. I prodotti detergenti e di pulizia dovranno essere biodegradabili e certificati come tali dalle schede tecniche che dovranno essere disponibili nel luogo protetto dove gli stessi vengono riposti. Compatibilmente con l'organizzazione complessiva del servizio saranno da utilizzarsi prodotti biodegradabili o compostabili anche per l'altro materiale di consumo utilizzato. Dovranno essere rispettati i principali CAM individuati dal DM 42 del 29/01/2021, G.U. 19/02/2021 ed in particolare si prescrive l'obbligo di rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti utilizzati. Si prescrive altresì l'obbligo di utilizzo, in base alla normativa vigente, ivi compresa la normativa anti Covid-19:
- di prodotti disinfettanti e certificati presidio medico chirurgico per tutti gli spazi e locali utilizzati dall'utenza, al fine di detergere, sanificare ed igienizzare adeguatamente gli stessi, in base alla frequenza dell'utilizzo;
 - di prodotti detergenti ed igienizzanti certificati per le mani nei servizi igienici e negli spazi aperti al pubblico;

- di prodotti monouso/strumenti per l'asciugatura meccanica delle mani nei servizi igienici.
- e) raccolta differenziata dei rifiuti, dotandosi di contenitori da dislocare all'interno dei locali affidati;
- f) **su campo da gioco:**
 - tracciatura campo ogni qualvolta si renda necessario con macchina segna - campo, utilizzando vernice specifica;
 - riporto di sabbia del Po stesa uniformemente;
 - smontaggio e rimontaggio reti porte; verniciatura montanti, traverse, porte ogni qualvolta si renda necessario;
 - tosatura del campo di calcio e decespugliazione delle aree pertinenziali;
 - irrigazione manuale ed attivazione irrigazione automatica;
 - disinfestazione campo da infestanti;
 - risemina erba in zone diserbate;
 - controllo e riparazione/sostituzione delle bocchette di irrigazione;
- g) **su blocchi spogliatoi ed immobile:**
 - piccola manutenzione agli impianti idro-termosanitari ed elettrici;
 - sostituzione di guarnizioni di rubinetti, sturatura wc., controllo cassette di cacciata, riparazione e sostituzione serrature porte, vetri ecc.;
 - sostituzione lampade illuminazione in tutti i locali e fari campo;
- h) **su aree esterne:**
 - estirpazione erbacce in aiuole interne all'impianto sportivo, irrigazione manuale, potatura piante, sarchiatura e concimazione terreno destinato ad aiuole e tappeto erboso di coronamento agli impianti;
 - pulitura ciclica dei pozzetti caditoie acque bianche e nere con particolare riguardo alla perfetta efficienza delle griglie di raccolta acqua nelle stagioni di maggiore intensità piovosa.
- i) **Su Campo alternativo:**
 - manutenzione del campo da gioco (piccoli interventi di manutenzione, pulizia, fissaggio e controllo reti, sostituzione reti deteriorate, piccole opere di verniciatura montanti, ecc.);
 - attività di pulizia, sanificazione ed igienizzazione, con fornitura specifici presidi e DPI, anche come previsto dalla normativa anti Covid-19;
 - consentire la libera fruizione del campo nei confronti della generalità della popolazione, salvo nelle giornate nelle quali sono previste partite di campionato federale, provvedendo all'apertura e chiusura dell'impianto medesimo secondo il seguente calendario:
 - **Periodo invernale:** (dal 1 settembre fino al 15 giugno)
sabato mattina (dalle ore 9,00 alle ore 12,00)
domenica tutto il giorno (dalle ore 9,00 alle ore 18,00)
 - **Periodo estivo:** (dal 16 Giugno al 30 giugno)
dal lunedì alla domenica dalle ore 14,00 alle ore 19,00

E' fatto altresì obbligo al Concessionario di effettuare chiamata alla Polizia Municipale ogni qualvolta si rilevi la presenza di persone sul campo da gioco al di fuori degli orari espressamente indicati da cartello che verrà apposto fuori dall'impianto medesimo a carico del Concessionario.

- j) gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- k) gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
- l) cura della direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa;
- m) copertura dei campi da gioco in occasione di eventi/manifestazioni non sportive e/o di pubblico spettacolo, che possano arrecare danno agli stessi;
- n) perseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto;
- o) intestazione e pagamento delle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto (riscaldamento, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti, ecc.).
- p) spese per l'acquisto di tutti i materiali occorrenti e per ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente concessione.

7. Oneri gestionali a carico del Concessionario

Per «manutenzione ordinaria», si intende, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario, che vi provvede direttamente o attraverso propri incaricati. Il Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni deve:

- a) effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione dell'impianto con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale;
- b) provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
- c) sostenere le spese per le utenze relative alla gestione dell'impianto, nonché ad assumere direttamente e a proprie spese i contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione;
- d) provvedere al pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente (ad es. Tari, canone unico patrimoniale, imposta sui redditi...);
- e) dare preventiva comunicazione al Comune degli orari di apertura dell'impianto e dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;
- f) utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza l'impianto con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata comunicazione al Comune;
- g) assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D.Lgs. 81/2008, quali ad esempio: redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente, quando necessario;
- h) provvedere agli obblighi previsti dal Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dell'impianto, che il Comune si impegna a consegnare in copia al Concessionario, relativi alla gestione delle emergenze ed alla gestione dei relativi addetti appositamente previsti nei piani di emergenza, predisposti dal Comune e che il concessionario deve adottare ed esporre nell'impianto;
- i) stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art. 21;
- j) predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di eventuali servizi da effettuarsi all'interno dell'impianto sportivo;
- k) avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività (gli atti e provvedimenti previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, dei volontari, degli utenti, del pubblico e dei visitatori;
- l) vigilare attentamente sullo stato del fabbricato e delle aree esterne oggetto della concessione e sul funzionamento di tutti gli impianti tecnologici;
- m) segnalare tempestivamente al Comune ogni fatto o deterioramento che comporti interventi di manutenzione, che possa pregiudicare il regolare e sicuro andamento delle attività, formulando una descrizione dettagliata delle cause. Gli interventi di manutenzione saranno effettuati in date comunicate al Concessionario. Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria, cattiva gestione, carenza di vigilanza potrà porre il relativo costo a carico del Concessionario stesso;
- n) tenere presso l'impianto tutta la documentazione tecnica relativa all'impianto, alla sicurezza, alla valutazione del rischio di cui al D.Lgs 81/2008 e relativi piano di sicurezza e piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (Duvri) per attività e interventi per il quale il Datore di Lavoro ne ha ravvisato la necessità, alla gestione, al Responsabile dell'impianto e dei referenti (responsabile della sicurezza dell'impianto e responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro recapito telefonico

8. Consegna dell'impianto

la consegna dell'impianto avviene mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra le parti, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e dell'impianto, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature e la dichiarazione del

concessionario con la quale lo stesso riscontra, accerta e riconosce l'idoneità dell'impianto sportivo preso in consegna. Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Resta inteso che l'affidatario non potrà apportare alcuna modificazione degli impianti oggetto della concessione, senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse.

Il Concessionario può eseguire a proprie spese e previa autorizzazione scritta del Comune tutti i lavori di sistemazione o miglioria che ritenesse utili o necessari; per tali lavori il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo al termine del rapporto. Ogni responsabilità per danni ad associati, dipendenti e terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente è ad esclusivo carico del Concessionario, che espressamente manleva il Comune di Borghetto Santo Spirito da ogni richiesta risarcitoria in merito. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal Concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto.

9. Utilizzo impianto sportivo

Il concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo e migliore utilizzo e la fruibilità secondo i criteri propri dell'uso pubblico, assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo attraverso l'esercizio delle attività sportive giovanili, federali, promozionali del gioco del calcio. Quanto sopra deve essere inteso sia come attività preparatoria sia come effettuazione di competizioni, gare, tornei e manifestazioni. Il concessionario è obbligato:

- a lasciare il libero uso degli impianti e delle relative attrezzature al Comune qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni a scopo sportivo, promozionale e/o turistico,
- a consentire l'utilizzo dell'impianto da parte di Associazioni, Enti e gruppi amatoriali per l'attività del gioco calcio, che abbiano sede a Borghetto S. Spirito, nelle giornate che verranno stabilite dal Comune;
- a consentire l'utilizzo dell'impianto da parte di eventuali ulteriori Associazioni, Enti e gruppi amatoriali per l'attività del gioco calcio, con sede fuori Borghetto S. Spirito, nelle giornate che verranno stabilite dal Comune;
nell'intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività federali (campionati e tornei debitamente autorizzati);
- a consentire l'uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado e la libera fruizione del campo alternativo nei confronti della generalità della popolazione di cui all'art. 6 comma i;

Il Concessionario potrà organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, eventi sportivi, eventi dedicati alla raccolta fondi o allo sviluppo dell'attività promozionale, previa comunicazione al Comune. Il Concessionario, a seguito della definizione del piano di utilizzo degli impianti, è tenuto a presentare al Servizio Sport del Comune, entro il mese di agosto di ogni anno, lo schema di programmazione sportiva e non sportiva, per la verifica sul rispetto dei criteri di cui al presente articolo e per la relativa approvazione. Ogni variazione e modifica della programmazione in corso di anno dovrà essere prontamente comunicata allo stesso servizio.

10. Disponibilità al Comune e a terzi dell'impianto sportivo ed introiti derivanti dalla riscossione delle relative tariffe

L'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione da parte di Associazioni, Enti e gruppi amatoriali, ammessi dal Comune all'uso dello stesso per l'attività del gioco calcio, è consentito nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 8. La richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi dovrà essere inviata al Comune, che, mantenendosi nei limiti dei carichi di lavoro medi consigliati per un campo in erba e comunque salvaguardando il manto da un utilizzo eccessivo, in modo da non comprometterne la corretta tenuta, è il soggetto tenuto ad autorizzare l'utilizzo dell'impianto, previo confronto con il concessionario medesimo, che potrà introitare la relativa tariffa, stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento annuale e garantire quanto previsto al precedente art. 6, anche durante l'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi.

Le richieste di utilizzo da parte di Associazioni, Enti e gruppi amatoriali per l'attività del gioco calcio, che abbiano sede a Borghetto S. Spirito, **hanno precedenza su quelle di soggetti con sede fuori dal territorio comunale.**

Restano inoltre di esclusiva competenza del Concessionario gli introiti derivanti da:

- quote associative;
- sponsorizzazioni;
- eventuali quote derivanti da bigliettazione, in occasione di partite/iniziative;

Tutti gli introiti relativi alla gestione degli impianti sportivi in oggetto, ivi compresi gli incassi determinati dal pubblico pagante in occasione di partite, dovranno essere rendicontati al Comune nel rendiconto di cui all'art. 20.

11. Sicurezza

Il Concessionario avrà la gestione di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza (compresa l'adozione e l'aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione, la gestione delle emergenze, l'assegnazione incarichi addetti alla sicurezza e alle emergenze, lo svolgimento di prove di evacuazione, ecc...), e quanto connesso alle attività degli impianti, con obbligo di individuazione e di comunicazione all'Ufficio Sport, prima dell'inizio dell'utilizzo dell'impianto, dei responsabili cui sono affidati gli specifici compiti di primo soccorso, evacuazione, antincendio ecc. Il Concessionario trasmetterà all'Ufficio Sport copia dei verbali delle prove di evacuazione effettuate semestralmente e dovrà altresì provvedere per il materiale di primo soccorso, in relazione agli obblighi di legge, che dovrà essere collocato in luogo sicuro ed opportunamente segnalato con apposita segnaletica di legge.

Si precisa che:

- dovranno essere predisposte e mantenute aggiornate le planimetrie degli impianti, con indicazioni per l'evacuazione;
- gli addetti alla sicurezza ed alle emergenze, che dovranno essere presenti durante l'esercizio delle attività, in numero adeguato al tipo di attività in corso (allenamento, partita, partita o manifestazione con presenza di pubblico, ecc.), dovranno essere formati ed aggiornati secondo i criteri definiti dai VV.FF. (addetti EMERGENZA LIVELLO ALTO);
- dovranno essere svolti controlli sui presidi per la prevenzione incendi, in rapporto con quanto disposto in materia dalla normativa vigente e dal Comune, segnalando prontamente quanto eventualmente da mantenere al Comune, sospendendo, se del caso, l'attività in attesa dell'intervento di manutenzione;
- dovranno essere garantite tutte le misure previste per la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo e degli impianti in generale;
- dovrà essere fornita assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza, nonché al Comune/alle ditte incaricate dal Comune;
- dovrà essere prevista la registrazione su apposito registro degli interventi richiesti al Comune ed attuati direttamente per il mantenimento della sicurezza degli impianti.

Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui sopra potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dipendente del Concessionario, sia da ditte esterne incaricate dallo stesso, fatto salvo il rispetto di tutte le norme vigenti relative al personale, ivi compresi soci e/o volontari, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni. Il Concessionario è direttamente ed unicamente responsabile nei confronti del personale per il pagamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali, nonché delle somme dovute a titolo di oneri previdenziali e contributivi.

12. Tempi di attivazione, continuità dei servizi e acquisizione licenze, autorizzazioni, certificazioni

La gestione complessiva dell'impianto dovrà essere avviata entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, nei modi di cui all'art. 8.

Il Concessionario dovrà sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione, nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti ed in caso di interventi di manutenzione programmati dal Comune;
- per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano l'impianto inagibile e impongano la sospensione delle attività.

In tal caso il Concessionario non potrà avanzare richieste di risarcimento e/o di indennizzo per il mancato uso.

13. Distributori automatici di alimenti e bevande

Il Concessionario è autorizzato ad installare distributori automatici di alimenti e bevande presso l'impianto stesso. Le eventuali autorizzazioni relative a tali attività, da qualsiasi autorità siano rilasciate, dovranno essere acquisite direttamente dal Concessionario a propria cura e spese. Dette

autorizzazioni saranno operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività degli impianti sportivi oggetto della presente concessione.

Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio dei distributori automatici di alimenti e bevande può costituire vincolo nei confronti del Comune una volta concluso il rapporto contrattuale.

14. Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni

Il Comune consente al concessionario la raccolta della pubblicità e delle sponsorizzazioni nelle varie forme previste dalla legislazione vigente, i cui introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza del Concessionario stesso. Il Concessionario può esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa presso gli spazi interni dell'impianto sportivo per le proprie sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno delle attività sportive, o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto sportivo, purché in regola con tutte le autorizzazioni di legge e gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge e dai regolamenti per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno dell'impianto sportivo. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi). L'installazione delle strutture e impianti pubblicitari è subordinata all'espletamento in proprio, da parte del Concessionario, di tutti gli iter amministrativi per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni e prescrizioni tecniche, ai sensi del regolamento comunale ed al pagamento del canone unico patrimoniale.

15. Personale

Il Concessionario dovrà adempiere ai propri obblighi di gestione con personale qualificato/soci/volontari e in numero sufficiente al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta. Il Concessionario dovrà altresì incaricare il Responsabile della presente concessione, le cui generalità dovranno essere comunicate all'avvio delle attività e che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti del Comune. In caso di variazione del Responsabile, il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto ed il relativo curriculum vitae con titoli ed esperienza analoghi a quelli del candidato indicato in sede di manifestazione di interesse. Il Comune si riserva di approvare la variazione. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri volontari, dipendenti e/o collaboratori in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune. Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale impiegato, sotto qualsiasi forma, nello svolgimento delle attività di cui alla presente concessione. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto sia del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti e coadiuvanti la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie. Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento.

16. Attrezzature ed arredi

Il Concessionario provvede alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori rispetto a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Nessuna attrezzatura consegnata dal Comune potrà essere dal Concessionario alienata o smaltita come rifiuto, senza la preventiva autorizzazione dello stesso Comune. Alla data di scadenza della concessione il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione di attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, ad esclusione di quelli eventualmente facenti parte dell'offerta presentata, di quelli che abbiano coinvolto finanziariamente il Comune o che abbiano sostituito dotazioni iniziali.

17. Manutenzione straordinaria

Per «manutenzione straordinaria», si intende, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del

bene e la sua funzionalità'. Ove necessitano manutenzioni straordinarie urgenti, il deve sempre fare apposita segnalazione all'amministrazione comunale. I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili al Concessionario, l'eventuale adeguamento degli impianti alla normativa di legge, nonché l'eventuale costruzione di nuove opere ed impianti ritenuti necessari saranno a cura e spese del Comune quale Ente proprietario.

18. Incolumità pubblica

Nel caso in cui il Concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti per l'eliminazione del possibile pericolo (transennature, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale, etc.).

19. Tariffe applicabili

Al Concessionario spetterà il diritto di riscuotere tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe e dalle altre attività previste dal progetto gestionale.

Per l'utilizzo dell'impianto da parte di terzi, così come previsto all'art. 10, il Concessionario dovrà applicare le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale annualmente, nell'ambito della deliberazione tariffaria. Per l'anno 2023 vengono di seguito indicate le tariffe:

CAMPO SPORTIVO OLIVA

DESCRIZIONE	TARIFFA A PARTITA
Utilizzo campo C. Oliva da parte di Associazione/Ente avente sede in Borghetto S. Spirito, diverso dal concessionario	€ 150,00 a partita in orario diurno € 180,00 a partita in orario notturno
Utilizzo campo C. Oliva da parte di Associazione /Ente avente sede fuori Borghetto S. Spirito, diverso dal concessionario	€ 400,00 a partita in orario diurno € 500,00 a partita in orario notturno

CAMPO ALTERNATIVO

DESCRIZIONE	TARIFFA AD ALLENAMENTO
Utilizzo campo alternativo da parte di Associazione/Ente avente sede in Borghetto S. Spirito, diverso dal concessionario	€ 80,00 ad allenamento
Utilizzo campo alternativo da parte di Associazione/Ente avente sede fuori Borghetto S. Spirito, diverso dal concessionario	€ 160,00 ad allenamento

Sarà onere del Concessionario chiedere all'ufficio Sport del Comune la tabella annuale delle tariffe da applicarsi. In casi particolari, è facoltà del gestore applicare agevolazioni alle tariffe indicate in sede di offerta, previa comunicazione al Comune, salvo l'obbligo di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e il rispetto delle prescrizioni previste all'art. 6.

Tutti gli introiti relativi alla gestione degli impianti sportivi in oggetto, ivi compresi gli incassi determinati dal pubblico pagante in occasione di partite, dovranno essere rendicontati al Comune nel rendiconto di cui al successivo art. 20.

20. Impegni del Comune di Borghetto Santo Spirito

Al fine di contribuire al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, è previsto un contributo erogato dal Comune al Concessionario corrispondente all'importo richiesto dal Concessionario, in sede di manifestazione di interesse, di valore inferiore o pari ad € 20.000,00 ad anno solare. Il contributo verrà versato entro il mese di febbraio di ogni anno o comunque a seguito della produzione di specifica richiesta da parte del Concessionario, corredata da rendiconto economico dettagliato (conto economico costi/ricavi).

21. Assicurazioni

Il Concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all'attività di gestione e del comportamento del proprio personale, anche volontario, dei soci o di altri soggetti presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque

derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione. Il Comune non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo sia per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Il Concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.T/O) verso terzi e prestatori d'opera sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto. Nella polizza assicurativa relativa a R.C.T/O verso terzi e prestatori d'opera deve essere stabilito che il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti/volontari e il Comune.

Detta polizza deve prevedere il massimale unico per sinistro/anno pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), con sottolimito R.C.O. di Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecento/00) per persona. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici del Comune alla consegna degli impianti, attestata da apposito verbale. Con cadenza annuale dovrà essere inviata alla Comune copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

Le polizze devono essere mantenute nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Esse pertanto vanno reintegrate a mano a mano che su di esse il Comune ottenga delle somme per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo, il Comune ha la facoltà di risolvere il rapporto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione della presente concessione. Nel caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, con copertura senza alcuna riserva anche dei danni causati dalle imprese mandanti.

22. Divieto di cessione del contratto

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto.

23. Penali

Le clausole contenute nella presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti, pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali il Comune provvederà a contestare le inadempienze rilevate. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- a) Mancata realizzazione delle attività minime previste dall' art. 6: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- b) Svolgimento di attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, licenze richieste dalla norma e dal presente atto, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- c) Interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 400,00 al giorno, in rapporto al numero di giorni di interruzione;
- d) Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione del servizio pubblico, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 per ogni rilievo accertato;
- e) Mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;

A fronte di inadempimenti relativi a quanto previsto dal presente articolo, il Comune provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo PEC o raccomandata A/R invitando il Concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee. Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 gg dal ricevimento della contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati dal Comune casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore o a fatti accertati non imputabili al Concessionario, il Comune si riserva di irrogare la penale rapportata alla gravità dell'inadempimento rilevato, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Qualora l'inadempimento rilevato sia di lieve entità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Le penali potranno essere riscosse anche mediante trattenuta su eventuali somme dovute dal Comune al Concessionario. Qualora nel corso del servizio si verificino ripetuti casi di inadempimento contrattuale, si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale e di liquidazione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

24. Cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento

Il Comune ha facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di PEC o di lettera raccomandata A/R esenza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:

- chiusura ripetuta dell'impianto per cause non di forza maggiore;
- sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, comprese le cause previste dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016;
- cessione del contratto o cessione totale/parziale dei crediti o sub-concessione non autorizzata dal Comune;
- effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza degli impianti, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gestione e programmazione carente segnalata dall'utenza ed accertata formalmente dagli organi competenti del Comune di Borghetto S. Spirito;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del piano di utilizzo degli impianti;
- in ipotesi di violazione degli obblighi di cui al successivo art. 27;
- a seguito dell'applicazione di tre penali, comminate in base a quanto previsto al precedente art. 23, ancorché le stesse siano state contestate o impugnate dal Concessionario.

Il Comune, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario concessionario, si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione per la durata residua, interpellando in sequenza i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

25. Cauzione

La cauzione deve essere costituita prima della stipula del contratto. Essa è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto di concessione, come desunto dall'offerta dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

La cauzione può essere costituita a mezzo polizza fidejussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati, nonché presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza della concessione. Come previsto dall'art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fidejussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione. La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il

Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dal Comune di Borghetto S. Spirito, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale o dalla scadenza di eventuali proroghe; entro detto termine semestrale il Comune di Borghetto S. Spirito procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'Impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà una dichiarazione liberatoria".

26. Stipula del contratto e spese contrattuali

La stipula del contratto avverrà nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune. All'atto di stipula dovranno essere presentate le polizze assicurative previste dal presente capitolato. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore. Il Comune potrà comunque procedere alla consegna anticipata dell'impianto, immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa comunicazione all'aggiudicatario, pur nelle more della formale stipula del contratto di concessione. Il responsabile del procedimento può richiedere, nei modi ed alle condizioni previste all'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del servizio dopo l'aggiudicazione definitiva, durante il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

27. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti;

28. Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dal Codice di comportamento adottato dal Comune, si estendono, per quanto compatibile, al Concessionario ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Comune **ha facoltà di procedere alla risoluzione** del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

29. Norma finale e protocollo di legalità

Il Concessionario, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto della presente concessione.

Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo all'avviso e si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore ed in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile. Il Concessionario assume altresì impegno all'osservanza dello scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, come discendono dallo specifico protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dal Comune di Borghetto S. Spirito.

30. Clausola di inscindibilità

Tutte le clausole contenute nel presente contratto sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.

31. Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa i proponenti che tratterà i dati derivanti dalla procedura esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali in materia. Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune - Ufficio Sport- il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali e i nominativi degli incaricati del trattamento. I dati personali comuni e sensibili, acquisiti in ragione del rapporto contrattuale, dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla realizzazione del servizio che verrà realizzato secondo quanto disposto dal presente contratto. Il personale della ditta appaltatrice è tenuto a mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione, all'attività del Comune o ad informazioni riguardanti l'utenza durante l'espletamento del servizio.

32. Controversie

Per ogni controversia derivante da interpretazione o esecuzione della presente convenzione che regola il rapporto di concessione è competente il Foro di Savona. E' escluso il deferimento ad arbitri. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il concessionario non può esimersi, se richiesto dal Comune, dal continuare le prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

33. Sede e responsabile del procedimento

La sede dell'amministrazione competente per il presente procedimento è la seguente: Comune di Borghetto Santo Spirito Piazza Italia 1 - Borghetto Santo Spirito. Ogni soggetto interessato alla presente concessione potrà rivolgersi per qualsiasi corrispondenza, comunicazione o richiesta al Responsabile Servizio Servizi al Cittadino del Comune di Borghetto Santo Spirito. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 241/1990, la responsabilità del presente procedimento è affidata alla Dott. ssa Barbara Faccini, in qualità di Responsabile Servizi al Cittadino di Borghetto Santo Spirito, Telefono 0182/940924, fax 0182/940988, pec: comuneborghettoss@postecert.it - mail: servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it

ALLEGATI:

ALLEGATO A	Modulo richiesta di partecipazione e dichiarazione Requisiti di idoneità professionale e di carattere tecnico-organizzativo
ALLEGATO B	Modello per progetto tecnico gestionale
ALLEGATO C	Modello per offerta economica
ALLEGATO D	Modello per PEF proponente
ALLEGATO E	Planimetrie
ALLEGATO F	PEF Comune

Borghetto S. Spirito, lì 11/04/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. ssa Barbara Faccini
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. N° 82/2005